L'anno 1993 il giorno 11 del mese di maggio in Roma presso la sede dell'AGIS

TRA

l'ANELS

E

la FIALS-CISAL

è stata siglata la seguente ipotesi di accordo che le parti si riservano di sottoporre per l'approvazione alle rispettive assemblee entro il 26 maggio 1993.

Premesso che ai sensi del comma 3 dell'art.9 della legge 23 dicembre 1992 n.498:

-le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite, previa autorizzazione del Sovrintendente - sentito il direttore artistico - solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale;

-sono fatti comunque salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli Enti lirico-sinfonici;

-è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la definizione dei criteri per la concessione delle autorizzazioni;

sono così stabiliti i criteri alla cui osservanza deve essere subordinata l'autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale:

-deve intendersi saltuaria l'attività di lavoro autonomo o professionale che sia tale da non incidere sulla continuità e funzionalità del rapporto di lavoro con l'Ente, restando quindi garantito il pieno e puntuale assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Ente;

-la valutazione da parte dell'Ente dell'alto valore artistico e professionale dell'attività di lavoro autonomo o professionale deve essere condotta in riferimento:

1993/2

"alla dignità complessiva della manifestazione cui partecipa il lavoratore;
"alla sede nell'ambito della quale si svolge la prestazione;
"al contenuto della prestazione che deve essere correlato alla professionalità del lavoratore avuto riguardo alla sua qualifica in seno all'Ente;

-i suddetti criteri di valutazione della saltuarietà e dell'alto valore artistico e professionale dell'attività di lavoro autonomo o professionale, nel confermato rispetto dei principi del non aggravio economico e delle esigenze produttive dell'Ente, sono applicabili anche nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non sostanziantisi in prestazioni di esecuzione artistica in senso stretto ma comunque rientranti nella professionalità artistica del lavoratore, ivi comprese le attività didattico-seminariali;

-al lavoratore - "in parte" o "in disponibilità" - cui è stata concessa l'autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non spetta il trattamento economico per il periodo di assenza dal servizio. Non si fa luogo a trattenuta economica ove l'autorizzazione sia stata concessa per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale in giornata in cui il lavoratore abbia effettuato la sua prestazione lavorativa, in giornata di riposo settimanale, in periodo feriale;

-le richieste individuali di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale, adeguatamente motivate e documentate, devono essere presentate per iscritto all'Ente;

-l'autorizzazione dell'Ente allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale deve essere rilasciata per iscritto. Può essere revocata, con atto scritto, in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze produttive.

La disciplina di cui sopra è integralmente applicabile alle richieste di autorizzazione avanzate da lavoratori dipendenti dall'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANEP

FIALS-CISAL